



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 146/12**

Lussemburgo, 15 novembre 2012

Sentenza nella causa C-417/11 P  
Consiglio dell'Unione europea / Nadiany Bamba

## **La Corte annulla la sentenza del Tribunale che ha annullato gli atti dell'Unione che congelavano i capitali della sig.ra Bamba**

*La Corte considera, infatti, che il Consiglio ha sufficientemente motivato l'inserimento della sig.ra Bamba nell'elenco delle persone che si ritiene ostacolano il processo di pace e di riconciliazione in Costa d'Avorio*

Nell'autunno 2010 si sono svolte in Costa d'Avorio le elezioni presidenziali, in esito alle quali l'ONU ha certificato la vittoria del sig. Alassane Ouattara. L'Unione europea ha riconosciuto la vittoria del sig. Ouattara e ha esortato i leader ivoriani, civili e militari, a riconoscere l'autorità del presidente democraticamente eletto, confermando al contempo la sua determinazione ad adottare sanzioni mirate nei confronti di coloro che ostacolassero il rispetto della volontà sovranamente espressa dal popolo ivoriano.

Tenuto conto della gravità della situazione in Costa d'Avorio, il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di persone che ostacolavano il processo di pace e di riconciliazione nazionale e minacciavano il rispetto del risultato del processo elettorale. Dette misure restrittive erano dirette segnatamente a congelare i capitali delle persone. Agli atti che imponevano le misure restrittive era allegato un elenco contenente i nomi delle persone interessate.

La sig.ra Nadiany Bamba è cittadina ivoriana e, stando alle informazioni fornite dal Consiglio nel corso della fase scritta del procedimento, la seconda moglie nonché uno dei collaboratori principali del sig. Laurent Gbagbo, già presidente della Costa d'Avorio. Il nome della sig.ra Bamba veniva inserito nell'elenco contenente i nomi delle persone assoggettate a misure restrittive.

La decisione<sup>1</sup> ed il regolamento<sup>2</sup> sulla cui base veniva effettuato l'inserimento riportano, nei loro allegati, con riferimento alla sig.ra Bamba: «Direttrice del gruppo editoriale Cyclone cui fa capo la testata *Le temps* – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010».

La sig.ra Bamba ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione ed il regolamento, nelle parti in cui la riguardavano.

Con sentenza 8 giugno 2011, il Tribunale ha annullato gli atti che congelano i capitali della sig.ra Bamba, considerando che il Consiglio non aveva sufficientemente motivato l'inserimento della sig.ra Bamba nell'elenco delle persone che ritenute ostacolare il processo di pace e di riconciliazione in Costa d'Avorio<sup>3</sup>. Il Consiglio ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.

<sup>1</sup> Decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1).

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2011, Nadiany Bamba/Consiglio (T-86/11); v. altresì [CP n. 53/11](#).

Il Consiglio fa valere che la motivazione degli atti in questione era sufficiente. Esso avrebbe infatti fornito una descrizione circostanziata della situazione di particolare gravità in Costa d'Avorio, che giustificerebbe le misure adottate nei confronti di determinate persone ed entità. Inoltre il Consiglio avrebbe chiaramente indicato i motivi specifici e concreti per i quali la sig.ra Bamba doveva essere assoggettata a misure restrittive.

**La Corte ricorda che poiché l'obbligo di motivazione costituisce il corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa**, la motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto contestato. Il rispetto di tale obbligo di motivazione è tanto più importante qualora la persona interessata non disponga di un diritto di audizione precedente all'adozione di una decisione di congelamento dei capitali.

**La Corte precisa tuttavia che tale obbligo di motivazione dev'essere adeguato alla natura dell'atto contestato e al contesto nel quale è stato adottato.** In particolare, un atto è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto alla persona interessata, che le consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Nel caso di specie la Corte considera, da un lato, che il Consiglio ha esposto il contesto generale che lo aveva condotto ad ampliare l'elenco delle persone interessate dalle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica della Costa d'Avorio. Tale contesto generale era caratterizzato dalla gravità della situazione in Costa d'Avorio e dalla minaccia concreta che gli ostacoli ai processi di pace e di riconciliazione nazionale rappresentavano per la pace e la sicurezza internazionali.

La Corte constata che tale contesto era necessariamente noto alla sig.ra Bamba a causa della sua posizione professionale e personale.

Dall'altro lato, per quanto riguarda le ragioni per le quali il Consiglio ha considerato che la sig.ra Bamba dovesse essere assoggettata a misure restrittive, la Corte ritiene che detta istituzione abbia identificato gli elementi specifici e concreti – in termini di funzione esercitata a titolo professionale, di gruppo editoriale, di testata giornalistica e di tipologie di atti e di campagne stampa considerati – che implicavano un coinvolgimento dell'interessata nel blocco del processo di pace e di riconciliazione in Costa d'Avorio.

La Corte precisa che il controllo del rispetto dell'obbligo di motivazione è diretto ad accertare se le indicazioni fornite dal Consiglio negli atti contestati fossero sufficienti per consentire di comprendere le ragioni per cui erano state inflitte alla sig.ra Bamba misure restrittive. Tale controllo dev'essere distinto dal controllo della legittimità nel merito di detti atti, il quale consiste nel verificare se gli elementi invocati dal Consiglio fossero effettivamente accertati e se essi potessero giustificare l'adozione delle misure in questione.

**Di conseguenza la Corte annulla la sentenza del Tribunale** e respinge il ricorso della sig.ra Bamba.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*